



# Vincoli di finanza pubblica

Dal Patto di Stabilità Interno all'Equilibrio di Bilancio "Semplificato"

Cfr: "Il pareggio di bilancio in sostituzione del Patto di Stabilità", a cura del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, disponibile su Moodle2

# Cos'era il patto di stabilità interno?

- Si trattava di un insieme di regole a garanzia della stabilità dei bilanci pubblici. Venne introdotto con la legge 448/98.
- A livello EU:
  - Rapporto DEFICIT/PIL < 3%
  - Rapporto DEBITO PUBBLICO/PIL < 60%
- Per gli EELL: mantenimento di un saldo predeterminato (proporzionale alla spesa corrente) tra ENTRATE FINALI E SPESE FINALI
- I vincoli di patto non prendevano in considerazione tutto il bilancio, ma solo le risorse definitivamente acquisite dall'ente che non dovevano essere restituite (quindi escludeva entrate da assunzione di mutui e spese per il loro rimborso)
- Venivano inoltre esclusi dal calcolo: l'avanzo o il disavanzo di amministrazione, il fondo cassa, gli accantonamenti, riscossione e concessione di crediti, i servizi c/terzi

# La stima del patto: l'equilibrio finale (secondo i vecchi schemi di bilancio)

ENTRATE FINALI		SPESE FINALI		AVANZO (E > S)
TIT. I Tributarie	-	TIT I spese correnti	=	
TIT. II Trasferimenti				
TIT. III Extratributarie		TIT II Spese c/capit.		
TIT- IV Alienazioni				DISAVANZO (E < S)

- Veniva calcolato un SALDO tra entrate e spese finali (esclusi prestiti, ecc...) sulla base di una competenza MISTA (competenza per **parte corrente**, cassa per **parte capitale**): il saldo risultante era vincolato all'obiettivo del patto
- Il calcolo del saldo obiettivo (si trattava di un AVANZO) cambiava in funzione della manovra a cui gli EELL erano chiamati a contribuire. Negli ultimi anni il saldo era proporzionale alle spese correnti medie degli ultimi anni.
- Il mancato rispetto del patto comportava l'applicazione di SANZIONI (es: impossibilità di contrarre mutui, divieto assunzioni personale, riduzione indennità amministratori locali, obbligo riduzione spesa corrente...)

# Nuove regole dal 2016: il pareggio di bilancio

- L'art. 1, comma 707, della legge di stabilità 2016 disponeva che, a decorrere dall'anno 2016, cessavano di avere applicazione tutte le norme concernenti la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali;
- Questa scelta era conseguenza dell'applicazione della **L. 243/2012** (legge rafforzata, abrogabile o derogabile solo con maggioranza assoluta dei componenti del Parlamento), che attua l'art. 81 Costituzione (pareggio di bilancio) come sostituito dalla Legge Costituz. 1/2012:

*«Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.*

*Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.*

*Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.»*


# Art. 9 legge 243/2012: gli equilibri

- L'art. 9 disciplina gli equilibri di bilancio dei comuni, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e delle province aut. di Trento e di Bolzano

I bilanci di tali enti erano considerati in equilibrio quando, SIA NELLA FASE DI PREVISIONE CHE IN QUELLA DI RENDICONTO, registravano:


- a) un saldo non negativo in termini di competenza tra entrate finali e spese finali;
- b) un saldo non negativo in termini di cassa tra entrate finali e spese finali;
- c) un saldo non negativo in termini di competenza tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse tra queste ultime le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti;
- d) un saldo non negativo in termini di cassa tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse tra queste ultime le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti.

# Saldo $\geq 0$ Entrate e Spese finali



# Saldo $\geq 0$ Entrate correnti – Spese correnti e per rimborso prestiti

7



# Dal 2016: legge di stabilità e pareggio di bilancio “semplificato”

- Il concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica veniva attuato dagli EELL attraverso il conseguimento di un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali (comma 710 legge di stabilità)
- Le entrate finali che rilevavano ai fini del saldo erano quelle iscrivibili ai Titoli da 1 a 5, mentre tra le spese finali erano considerate quelle dei Titoli da 1 a 3 del bilancio armonizzato.
- Solo per gli anni 2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza era considerato il Fondo Pluriennale Vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento.
- Il Fondo crediti di dubbia esigibilità e i fondi rischi erano esclusi dal saldo



# Entrate e Spese “finali”

- Ai fini del **concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica**, gli enti di cui all'art. 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 dovevano conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali

---

## BILANCIO ARMONIZZATO

---

### ENTRATE

### SPESE

■ Titolo 1: Entr. Correnti natura tributaria, contributiva e perequativa

Titolo 1: Spese correnti

■ Titolo 2: Trasferimenti correnti

Titolo 2: Spese in conto capitale

■ Titolo 3: Entrate extratributarie

Titolo 3: Spese per increm. att. Finanz.

■ Titolo 4: Entrate in C/Capitale

■ Titolo 5: Entrate da riduz. attiv. finanziarie

Titolo 6: Accensione di prestiti

Titolo 4: Spese rimborso prestiti

Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere

Titolo 5: Chiusura anticipaz. da ist. Tesor.

Titolo 9: Entrate per C/ terzi e part. giro

Titolo 7: Spese per c/terzi e part. giro

- 
- **Qual è il significato di questo «saldo non negativo»?**

ENTRATE	2 0 1 6	2 0 1 7	2 0 1 8	SPESE	2 0 1 6	2 0 1 7	2 0 1 8
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti				<b>Titolo 1</b> Spese correnti al netto del FPV			
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale				+ Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			
-a detrarre: fondo pluriennale vincolato finanziato da debito				- Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità			
<b>Titolo 1</b> Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa							
<b>Titolo 2</b> Trasferimenti correnti				- a detrarre: Spese sostenute dagli enti locali per interventi di bonifica ambientale, (art. 1, comma 716,L208/2015)			
- a detrarre: Contributo di 390 milioni di euro complessivi (L.208/2015 art. 1, comma 20)				- a detrarre: Spese correnti sostenute dai comuni delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio (art. 1, comma 441,L208/2015)			
<b>Titolo 3</b> Entrate extratributarie							
<b>Titolo 4</b> Entrate in conto capitale				<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale al netto del FPV			
				+ Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			
				-a detrarre: fondo pluriennale vincolato finanziato da debito			
				- Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità			
				- a detrarre: Spese sostenute per interventi di edilizia e per interventi di bonifica ambientale (art. 1, commi 713 e 716, L. 208/2015)			
				- a detrarre: Spese correnti sostenute dai comuni delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio (art. 1, comma 441,L208/2015)			
<b>Titolo 5</b> Entrate da riduzione di attività finanziarie				<b>Titolo 3</b> Spese per incremento di attività finanziarie			
<b>ENTRATE FINALI VALIDE AI FINI DELLA FINANZA PUBBLICA</b>				<b>SPESE FINALI VALIDE AI FINI DELLA FINANZA PUBBLICA</b>			

# Il patto orizzontale regionale

- I commi da 728 a 731 dell'art. 1 della legge n. 208/2015 avevano definito meccanismi di flessibilità della regola dell'obiettivo di finanza pubblica in ambito regionale mediante i quali le regioni potevano autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo allo scopo di favorire un aumento degli impegni di spesa in conto capitale fermo restando l'obiettivo complessivo a livello regionale mediante un contestuale miglioramento, di pari importo, del medesimo saldo dei restanti enti locali del territorio regionale e della regione stessa.
- Gli enti locali comunicavano all'ANCI, all'UPI e alle regioni e alle province autonome, entro il 15 aprile ed entro il 15 settembre, gli spazi finanziari di cui necessitavano per effettuare esclusivamente impegni in conto capitale ovvero gli spazi finanziari che erano disposti a cedere. Entro i termini perentori del 30 aprile e del 30 settembre, le regioni e le province autonome comunicavano agli enti locali interessati i saldi obiettivo rideterminati e al MEF, con riferimento a ciascun ente locale e alla stessa regione o provincia autonoma, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.
- Agli enti locali che cedevano spazi finanziari era riconosciuta, nel biennio successivo, una modifica migliorativa del saldo commisurata al valore degli spazi finanziari ceduti, fermo restando l'obiettivo complessivo a livello regionale. Agli enti locali che acquisivano spazi finanziari, nel biennio successivo, erano attribuiti saldi obiettivo peggiorati per un importo complessivamente pari agli spazi finanziari acquisiti. La somma dei maggiori spazi finanziari concessi e attribuiti doveva risultare, per ogni anno di riferimento, pari a zero.

# Le sanzioni in caso di mancato raggiungimento del pareggio: cenni

- Ai fini del monitoraggio degli adempimenti relativi al saldo di bilancio, gli enti locali trasmettevano alla Ragioneria Generale dello Stato le informazioni riguardanti le risultanze del saldo.
- Si prevedeva che gli enti procedano all'invio di una certificazione del rispetto del saldo di competenza (comma 720); la mancata trasmissione di tale documento entro il 31/3 costituiva **inadempimento all'obbligo del pareggio di bilancio**.
- Nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, fosse trasmessa entro 30 giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione e attestasse il conseguimento dell'obiettivo di saldo, si applicavano le sole sanzioni previste in tema di blocco delle assunzioni del personale.

# Le sanzioni in caso di mancato raggiungimento del pareggio: cenni

- Nel caso in cui, decorsi 30 giorni dal termine per l'approvazione del rendiconto, l'Ente non abbia ancora provveduto all'invio della certificazione, il Presidente dei revisori dei conti provvede all'invio del documento entro i successivi 30 giorni; nel frattempo le **erogazioni di risorse o trasferimenti erariali da parte del Ministero dell'interno relative all'anno successivo a quello di riferimento sono sospese**. Se l'invio avviene entro 60 giorni dal termine per l'approvazione del rendiconto e il saldo risulta conseguito, si applicano le sanzioni su: **blocco assunzioni del personale, riduzione del 30% delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza**.
- Decorsi i 60 giorni dall'approvazione del rendiconto, le certificazioni non sono più modificabili. In caso di inadempienza agli obblighi di equilibrio di bilancio, nell'anno successivo:
  - a) L'ente è assoggettato ad **una riduzione del fondo di riequilibrio o del fondo di solidarietà comunale** in misura pari allo scostamento registrato
  - b) In caso di incapienza del fondo rispetto allo scostamento, **l'ente non potrà ricorrere ad indebitamento per gli investimenti**

# 2019: nuove regole di equilibrio

- Il novellato art. 9 della l.243/2012 prevede, al comma 1, come unico obiettivo il SALDO FINALE IN TERMINI DI COMPETENZA.
- Sono stati cancellati i riferimenti al saldo finale di cassa e al saldo corrente (di competenza e di cassa).
- Inoltre:
  - è stato inserito il comma 1-bis, che individua le entrate e le spese rilevanti.
  - è stata disciplinata la rilevanza del FPV, che entra nel saldo stabilmente a partire dal 2020, anche se limitatamente alla quota finanziata da entrate finali
  - per i prossimi due anni il FPV è incluso al netto della quota derivante da debito.

# Le poste da considerare

Nella determinazione del nuovo saldo di finanza pubblica, oltre ai primi 5 titoli delle entrate e ai primi 3 titoli delle spese, entrano definitivamente in gioco le seguenti poste contabili:

1. le entrate finali per accensione di prestiti (Titolo 6);
2. le spese finali per rimborsi (quota capitale) di prestiti (Titolo 4);
3. l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione;
4. il Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa;
5. l'applicazione dell'eventuale disavanzo di amministrazione.

# Il ricorso all'indebitamento

- La legge di bilancio 2019 PERMETTE DUNQUE IL RICORSO ALL'INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI (fermi restando i limiti previsti nel TUEL, artt. 202 ss. e nell'art. 10, commi 1 e 2, Legge n. 243/2012)
- Per fare investimenti non è più necessario trovare, come era previsto dalla normativa precedente, “spazi finanziari” per poter spalmare, in termini di vincoli di finanza pubblica, la spesa dell'opera negli anni necessari per la sua realizzazione.



EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		750,00	
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		20,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		4700,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		4105,00
DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)		19,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		240,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>			0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F)</b>			<b>356,00</b>
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ART. 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>			
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)		17,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		263,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (*)</b>			
<b>O=G+H+I-L+M</b>			<b>110,00</b>

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)		280,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		178,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		1185,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(-)		0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		263,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)		1720,00
UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)		180,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>			
<b>Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-UU-V+E</b>			<b>6,00</b>
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00
2S) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(+)		0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)		0,00
<b>EQUILIBRIO FINALE</b>			
<b>W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>			<b>116,00</b>